
Circolare di studio n. 20/2018

Periodo 1 - 15 Novembre 2018

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.....	3
Ravvedimento operoso per omessa compilazione quadro RW	4
Documentazione addebito canone Rai con utenza elettrica deve essere conservato per dieci anni.	6
Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile o reverse charge.....	7
Detrazione spese veterinarie.....	9
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010	10
Agenda.....	12
Scadenario dall'1 al 15 Novembre 2018	12
Indici & dati.....	19
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	19
TFR-Serie storiche	19
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	20
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	21
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	22
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	23
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati	25
Coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991....	27
Schede operative.....	28
Cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore.....	28
Cause che giustificano l'inapplicabilità degli studi di settore.....	29
Cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione dei parametri.....	30
Dossier Casi e Contabilità	31
Locazioni brevi e ritenuta alla fonte.....	31
Individuazione e tassazione del reddito imponibile dei soggetti in regime forfetario	33

Bene a sapersi

Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Lo schema del decreto legge fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre scorso e riscritto il successivo giorno 20, prevede, tra l'altro, salvo eventuali successive variazioni, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, per le risorse proprie comunitarie.

Ai fini procedurali:

- il debitore avrà la possibilità di beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e degli interessi di mora, come nelle due precedenti "rottamazioni", ma, rispetto ad esse, fruirà di condizioni più favorevoli, poiché:
 - potrà effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco di tempo particolarmente ampio (cinque anni);
 - potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;
 - se eseguirà il pagamento verrà eseguito in forma rateale, il medesimo sarà assoggettato a un tasso di interesse ridotto, pari al 2% annuo;
 - provvedendo al versamento della prima o dell'unica rata delle somme dovute potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione;tenendo presente che, in termini generali, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, tenendo in considerazione che il pagamento delle somme dovute può avvenire:
 - *in unica soluzione*, entro il 31 luglio 2019;
 - oppure:*
 - *dilazionato in un numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo* scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 (alle quali non trova applicazione l'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602/1973 e, come detto, gli interessi da corrispondere devono risultare calcolati al tasso del 2% annuo);
- è stato posto a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire i dati necessari per la coerente individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli e/o in apposita area del sito internet del medesimo;
- il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare e/o integrare, entro il 30 aprile 2019, la dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito internet entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, nella quale deve anche:
 - specificare il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato;

- assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire, i cui giudizi:
 - verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della dichiarazione in argomento;;
 - si estingueranno con la produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione;mentre se le somme dovute non verranno integralmente pagate (e, quindi, la definizione non si perfeziona), la sospensione del giudizio verrà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Per quanto attiene alla determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione a titolo:

- di capitale e di interessi iscritti a ruolo;
 - di aggio;
 - di spese esecutive;
- e:
- di diritti di notifica della cartella di pagamento;

se devono prendere in considerazione unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo, per cui:

- se il debitore ha già interamente versato le medesime somme con precedenti corresponsioni parziali, deve, comunque, dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima;

tenendo in considerazione che:

- restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che, in concreto, determina oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione, determina:

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- la condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a € 5.000,00, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo;

e, quindi, l'agente della riscossione, *a seguito della presentazione della dichiarazione*, anche se la verifica risultasse aver già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento.

Ravvedimento operoso per omessa compilazione quadro RW

Il quadro RW dell'adempimento dichiarativo dei redditi che deve essere compilato:

- dalle persone fisiche (modello Redditi PF);
 - dalle società semplici ed enti equiparati (modello Redditi SP);
- e:

– dagli enti non commerciali residenti (modello Redditi ENC);
che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o altro diritto reale, tassabili in Italia, anche se, come regola, lo stesso deve essere valutato come un quadro non reddituale, rientrando nella più ampia disciplina del cosiddetto *monitoraggio fiscale*.

La violazione degli obblighi dichiarativi è oggetto delle sanzioni disciplinate dall'art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 e successive variazioni, ai sensi del quale la violazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale risulta punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi che non sono stati dichiarati, che dal 6% al 30% dell'ammontare se la violazione riguarda attività estere detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, tenendo in considerazione che nell'ipotesi di dichiarazione integrativa:

- presentata oltre 90 giorni dall'originaria scadenza;
e:
- alla violazione sul monitoraggio fiscale risulta associato il recupero di una maggiore imposta, poiché sono stati rilevati:
 - valori inferiori a quelli accertati;
o, comunque:
 - un'imposta inferiore a quella dovuta;si rende operativa la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta e, inoltre, le sanzioni per dichiarazione infedele sono aumentate di 1/3 in relazione alle imposte o alle maggiori imposte nel caso di redditi prodotti all'estero e raddoppiate nel caso di redditi prodotti in Paesi black list.

Il presupposto per poter fare ricorso al ravvedimento operoso deve essere individuato nella valida presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la mancata o l'incompleta trasmissione del quadro RW non costituisce un'omissione, in quanto il modello RW costituisce un quadro integrante della dichiarazione.

Ne deriva, pertanto, che la correzione (regolarizzazione) dei pregressi periodi d'imposta può essere assimilata a una dichiarazione integrativa, per la quale si rende applicabile la sola sanzione amministrativa di € 250,00 per la sola regolarizzazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale.

Ai fini accertativi, si rammenta che la presentazione di una dichiarazione integrativa, i termini per l'accertamento di cui

all'art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, decorrono dalla presentazione della stessa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.

Pertanto, in caso di trasmissione di una dichiarazione integrativa limitatamente al quadro RW, i termini per l'accertamento decorrono, limitatamente a detto quadro, dall'anno in cui la medesima risulta effettivamente inviata (se l'integrazione avviene nel 2018 e riguarda il modello Redditi 2017 (periodo d'imposta 2016), i termini per l'accertamento riguardante l'integrativa scadranno il 31 dicembre 2023).

Per completezza, si schematizzano, di seguito, le sanzioni e i termini per la coerente applicazione del ravvedimento operoso, tenendo presente che il richiamo all'art. 8 del D.Lgs. 471/1997 viene indicato solamente per motivi prudenziali, in quanto non sussiste un orientamento univoco.

<i>Termine entro il quale viene eseguito il ravvedimento</i>	<i>violazione</i>	<i>Sanzione ridotta dovuta</i>
--	-------------------	--------------------------------

Entro 90 giorni dalla scadenza originaria della presentazione della dichiarazione	Omessa presentazione dichiarazione senza imposte <i>(Art. 1, c. 1, 2° periodo, del D.Lgs. 471/1997)</i>	€ 25,00 (1/10 di € 250,00)
	Tardiva presentazione del quadro RW. <i>(Art. 5, c. 2, del D.L. 167/1990)</i>	
Oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.	Dichiarazione integrativa senza imposte <i>(Art. 8, c. 1, 2° periodo, del D.Lgs. 471/1997)</i>	€ 32,00 (1/8 di € 250,00)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW <i>(Art. 13, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 472/1997)</i>	1/8 degli importi non dichiarati (1/8 del 3% o 6%)
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui risulta commessa la violazione.	Dichiarazione integrativa senza imposte <i>(Art. 8, c. 1, 2° periodo, del D.Lgs. 471/1997)</i>	€ 36,00 (1/7 di € 250,00)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW <i>(Art. 13, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 472/1997)</i>	1/7 degli importi non dichiarati (1/7 del 3% o 6%)
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione e fino alla decadenza del potere di accertamento.	Dichiarazione integrativa senza imposte <i>(Art. 8, c. 1, 2° periodo, del D.Lgs. 471/1997)</i>	€ 42,00 (1/6 di € 250,00)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW <i>(Art. 13, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 472/1997)</i>	1/6 degli importi non dichiarati (1/6 del 3% o 6%)
Successivamente alla constatazione della violazione fino alla notifica degli atti di liquidazione o accertamento.	Dichiarazione integrativa senza imposte <i>(Art. 8, c. 1, 2° periodo, del D.Lgs. 471/1997)</i>	€ 50,00 (1/5 di € 250,00)
	Dichiarazione integrativa con quadro RW <i>(Art. 13, c. 1, lettera b), del D.Lgs. 472/1997)</i>	1/5 degli importi non dichiarati (1/5 del 3% o 6%)

Documentazione addebito canone Rai con utenza elettrica deve essere conservato per dieci anni

Il documento con il quale, oltre all'addebito dell'energia elettrica consumata, vengono richieste le rate del canone Rai, deve essere conservato per dieci anni con la relativa quietanza di pagamento, in quanto, a norma dell'art. 2934 del codice civile, il diritto alla pretesa del regolamento si estingue a seguito di prescrizione e, quindi, dopo che risulta trascorso un determinato periodo di tempo, variabile in relazione alla prestazione richiesta e quindi al tipo di pagamento.

Per gli addebiti delle utenze domestiche (gas, energia elettrica, acqua, telefono) la conservazione è, di regola, *prevista per 5 anni dalla data di scadenza*, così come tutto ciò che è inerente all'erogazione di una prestazione di servizio pubblico di consumo, in quanto si rende operativo il

disposto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, del codice civile, secondo cui si prescrive in cinque anni tutto ciò che si deve corrispondere periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Al riguardo, anche la Corte di Cassazione (sentenza 14 marzo 2006, n. 5462), ha confermato che il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore, che viene saldato con periodicità annuale o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi che si sono concretizzati per ciascun periodo, configura una prestazione periodica di tipo continuativo e si deve, conseguentemente, ritenere inclusa nella previsione dell'art. 2948, n. 4, del codice civile, che prevede espressamente la prescrizione breve quinquennale dell'inerente credito.

Si è precisato *“è, di regola, prevista per 5 anni dalla data di scadenza”*, in quanto, come detto, la conservazione delle bollette elettriche che comprendono anche l'addebito del canone Rai, per il quale devono essere, ora, conservate per il periodo decennale.

Ne deriva, di conseguenza, che la fattura di addebito e la relativa ricevuta di pagamento devono essere conservati per 10 anni: termine che risulta anche indirettamente richiamato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 agosto 2016, prot. n. 125604/2016, nel quale, dopo la precisazione che sussiste l'obbligo per i soggetti incaricati della trasmissione telematica:

- a) di consegnare al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate, attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso;
- b) di conservare l'originale dell'istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso;
- c) di conservare la delega del richiedente alla trasmissione dell'istanza di rimborso;

viene puntualizzato che *“i suddetti documenti sono conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell'Agenzia delle entrate”*.

E', pertanto, evidente che se la ricevuta di avvenuta presentazione e la copia del modello inviato per l'istanza di rimborso devono essere conservati per 10 anni, anche la relativa fattura dell'utenza elettrica su cui è addebitato il canone chiesto a rimborso, debba necessariamente risultare conservata per il medesimo periodo di tempo.

In definitiva, poiché il documento di addebito dell'utenza elettrica, da quest'anno, riporta anche l'addebito di un tributo (il canone Rai), si devono ritenere, come detto, ampliati e operativi i tempi di conservazione del medesimo da 5 a 10 anni.

Ovviamente, è necessario conservare, per lo stesso periodo, non solo la fattura, ma anche la *relativa quietanza di pagamento* (non solo come giustificativo del pagamento dell'addebito, ma come effettiva dimostrazione della corresponsione del “canone Rai”).

Omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del sistema dell'inversione contabile o reverse charge

Il comma 9-bis del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471 prende in considerazione l'operazione che deve essere assoggettata al sistema dell'*inversione contabile o “reverse charge”*, ma che il cessionario o il committente, soggetto passivo d'imposta, non pone in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti connessi.

Al riguardo, si pone in rilievo che le violazioni commesse dal committente o dal cessionario nell'ipotesi in cui deve risultare:

- emessa autofattura (ad esempio, per l'acquisto di beni territorialmente rilevante nello Stato da fornitori extraUe);

– integrata la fattura ricevuta dal cedente o dal prestatore, come, a titolo meramente indicativo, per acquisto di rottami da un fornitore nazionale o da un fornitore dell'Unione europea.

Tale violazione del cessionario o del committente è soggetta a una sanzione amministrativa:

- *in misura fissa, da un minimo di € 500,00 fino a un massimo di € 20.000,00*, purché l'omissione degli adempimenti connessi all'inversione contabile non "occulti" l'operazione, che risulta, comunque, dalla contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi (in generale dal libro giornale o, per coloro che tengono la contabilità semplificata, dal registro Iva degli acquisti);
- *in misura proporzionale tra il 5 e il 10% dell'imponibile non documentato, con un minimo di € 1.000,00*, se l'operazione non risulta dalla contabilità.

Per quanto attiene all'individuazione dell'imponibile di riferimento cui deve essere commisurare la sanzione amministrativa, si deve considerare che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'Iva a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza, di fatto, quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente e il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da «assolvere».

Di conseguenza, si ritiene che la sanzione proporzionale predetta deve essere commisurata all'importo complessivo dell'imponibile inerente alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore. Pertanto, se l'irregolarità si realizza in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.

Nell'ipotesi in cui l'omissione degli adempimenti connessi all'applicazione del meccanismo dell'*inversione contabile* comporta anche da parte del soggetto passivo d'imposta (cessionario o committente):

- un'infedele dichiarazione;
- oppure:*

- un'indebita detrazione Iva;

si rendono applicabili anche le ordinarie conseguenze sanzionatorie per la dichiarazione infedele e/o per l'illegittima detrazione dell'Iva, oltre alla predetta specifica sanzione amministrativa.

In concreto, se per effetto dell'omessa doppia registrazione prevista per l'assolvimento del tributo, non si genera il debito Iva connesso alla percentuale di Iva non detraibile, si configura, oltre che una violazione del meccanismo dell'*inversione contabile*, anche la violazione di indebita detrazione e quella di infedele dichiarazione, tenendo presente che anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da € 250,00 a € 2.000,00 - disposta dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale "*...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti...per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli...*".

Per quanto attiene agli adempimenti che il cessionario o il committente deve necessariamente assolvere per evitare l'applicazione delle predette situazioni sanzionatorie, quando il cedente o il prestatore non ha correttamente adempiuto agli obblighi di fatturazione di un'operazione soggetta a *reverse charge*.

In particolare, il cessionario o il committente incorre nella *violazione di omessa regolarizzazione di un'operazione soggetta a reverse charge*, quando il cedente o il prestatore:

- non ha emesso o, comunque, inviato al cessionario o il committente il documento fiscale entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione;
oppure:
- ha inviato una fattura irregolare e il cessionario o il committente;
non ha informato l'Ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo, procedendo, entro lo stesso periodo:
 - all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva;
o:
 - alla sua regolarizzazione;nonché all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

Da quanto accennato, si deduce che, in caso di mancata regolarizzazione di operazioni imponibili, è venuta meno l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di € 250,00, la quale, in ogni caso, continuerà a esplicare effetti esclusivamente per le operazioni non soggette a *reverse charge*.

Le sanzioni ridotte previste dal comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 471 trovano applicazione anche nell'ipotesi di omessa regolarizzazione delle operazioni intracomunitarie, tenendo in considerazione, tuttavia, che la disciplinata procedura di regolarizzazione di cui al disposto normativo richiamato, non sostituisce quella espressamente prevista, in modo specifico, per le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione.

Detrazione spese veterinarie

L'art. 15, comma 1, lettera c-bis) del Tuir prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie effettivamente sostenute nell'anno secondo il principio di cassa fino all'entità massima di € 387,34 e limitatamente alla parte che eccede la franchigia di € 129,11.

Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre *non sono detraibili* le spese per la cura di:

- animali destinati:
 - all'allevamento;
 - alla riproduzione;
 - al consumo alimentare;
- animali di qualunque specie allevati o detenuti:
 - nell'esercizio di attività commerciali o agricole;
 - per l'utilizzo in attività illecite.

In concreto, le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano:

- le prestazioni professionali rese dal veterinario;
- l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario, che, in generale, possono essere individuati in ogni sostanza (o associazione di sostanze):
 - presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie animali;

- che può essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica e/o per stabilire una diagnosi medica;

- le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.

In particolare, per quanto attiene agli obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo scontrino parlante.

In merito a quanto precisato, è opportuno puntualizzare che:

- le spese inerenti all'acquisto di medicinali, anche veterinari, sono detraibili a condizione che risultino certificate da scontrino "parlante", nel qual caso lo stesso deve necessariamente riportare:

- il codice fiscale del soggetto destinatario;

- la natura e la quantità dei medicinali acquistati;

tenendo presente che, per quanto concerne la natura di farmaco, la medesima deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso.

Ne deriva, di conseguenza, che se la struttura procede a emettere uno scontrino parlante per un bene che non può essere considerato "farmaco" tale spesa non può essere considerata detraibile, in quanto la detrazione compete esclusivamente per gli esborsi relativi ai farmaci veterinari.

Per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari non è più necessaria la prescrizione medica, ma solamente lo scontrino parlante, come precedentemente chiarito.

Inoltre, è anche opportuno precisare che non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali, in quanto se i medesimi risultano certificati da "scontrino parlante" sono detraibili anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal ministero della salute, come, a titolo di mero esempio, le vendite di farmaci generici nei supermercati);

- le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia prescritti dal veterinario, non sono detraibili poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

Lo schema del decreto legge fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre scorso e riscritto il successivo giorno 20, prevede, tra l'altro, salvo eventuali successive modifiche, l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'annullamento si renderà operativo alla data del 31 dicembre 2018, in modo da consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare l'operazione di annullamento.

Così operando verrà, in concreto, realizzata una particolare operazione contabile di "pulizia del magazzino" che consentirà all'ente l'efficientamento dell'attività di riscossione.

Al fine del conseguente scarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'elenco delle quote riferite ai medesimi crediti deve

necessariamente risultare trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore su supporto magnetico o in via telematica.

Per quanto attiene ai debiti predetti, è opportuno porre in rilievo che:

- le somme eventualmente corrisposte prima della disposizione in argomento, rimangono definitivamente acquisite;
- le somme versate successivamente devono necessariamente essere imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, costituiranno oggetto di specifico rimborso.

A tal fine, l'agente della riscossione è tenuto a presentare all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Novembre 2018

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° dicembre 2015-31 ottobre 2016 e 1° dicembre 2016-31 ottobre 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° dicembre 2016-31 ottobre 2017 e 1° dicembre 2017-31 ottobre 2018, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
2	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA) - PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di novembre</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.	
2	PREU-PRELIEVO UNICO ERARIALE - SOMME GIOCATE Per i concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tulp, collegati alla rete telematica, scade il termine per procedere ad eseguire la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'entità delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	
5	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	

5	<p>ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO</p> <p>I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite <i>nel corso del mese precedente</i>, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.</p>
5	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>
8	<p>AGENZIA DELLE DOGANE - DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
8	<p>AGENZIA DELLE DOGANE - RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>
9	<p>IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI</p> <p>Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari in circolazione <i>alla fine del trimestre solare precedente</i>, da parte delle banche e degli istituti di credito autorizzati all'emissione dei medesimi.</p>
12	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI</p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di settembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>
10	<p>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 - INTEGRATIVO</p> <p>Il contribuente deve ricevere dal Caf o dal professionista abilitato la copia della dichiarazione modello 730 integrativo, nonché il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.</p>
10	<p>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 - INTEGRATIVO</p>

	<p>I Caf o i professionisti abilitato devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa, effettuare il calcolo delle imposte e consegnare al contribuente la copia della dichiarazione modello 730 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo, nonché procedere a comunicare al sostituto d'imposta il risultato finale della dichiarazione e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.</p>	
10	<p>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 - RETTIFICATIVO/COMUNICAZIONE A seguito dell'apposizione dell'eventuale visto di <i>conformità infedele</i>, entro la data in esame, i Caf o i professionisti abilitati, hanno la possibilità di trasmettere la dichiarazione rettificativa o la comunicazione contenente i dati corretti, versando, se ne ricorrono le condizioni, la sanzione amministrativa ridotta.</p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI - ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l'annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello Iva delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese.</i></p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI - EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate <i>nel corso del mese precedente.</i></p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI - MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura <i>entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>, devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere <i>nello scorso mese di agosto (terzo mese precedente a quello in corso).</i></p>	
15	<p>AGRITURISMO - CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate <i>nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</i></p>	
15	<p>ALCOLI METILICI Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (<i>con</i></p>	

	<i>raggruppamento per cliente destinatario).</i>	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi <i>inerenti al mese precedente</i> , se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	
15	DEPOSITI COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso <i>mese di settembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nei settori dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.	

15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE - RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario proveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di settembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 ottobre 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già</p>	

	<p>provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - AUTOFATTURA</p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente</i>, devono procedere ad emettere autofattura integrativa• <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>, devono procedere all'emissione dell'autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.	
15	<p>PRODUTTORI AGRICOLI - CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI</p> <p>I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>	
15	<p>SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN RELAZIONE AI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI</p> <p>Per i datori di lavoro privati, scade il termine per procedere a trasmettere telematicamente all'Inps le istanze di sgravio contributivo in relazione ai contratti collettivi aziendali depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente, entro la fine dello scorso mese di ottobre e contenenti misure di conciliazione tra la vita professionale e quella privata.</p>	
15	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di settembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 ottobre 2018)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "breve" (entro i 30 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p>	

L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di	A	B	C	D	E	F	G	H
settembre	15 ago.	14 set.	102,4	1,3	1,285856	0,964392	1,125	2,089392

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto

Nel mese di settembre 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"2,089392"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2017 (101,1) e quello oggetto di rivalutazione (102,9), pari a "1,3" [102,4 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 1,285856;
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "1,285856" a "0,964392" (75% di 1,285856);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,125" [0,125 x 9];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del TFR pari a **"2,089392"** [0,964392 + 1,125].

TFR-Serie storiche

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	0,945104	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6	1,292656	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7	1,566024	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8	1,913576	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9	2,335312	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10	2,089392	1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11		1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12		1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

¹ Elaborazione dati aggiornata al 16 ottobre 2018.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati²

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
2018	101,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4				

² Elaborazione dati aggiornata al 16 ottobre 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
2018	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	1,2	1,5	1,5	1,3			

³ Elaborazione dati aggiornata al 16 ottobre 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
2018	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,7	2,4			

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 16 ottobre 2018.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	49,516	48,484	47,135	43,262	41,234	38,714	37,505	35,551	33,804	33,898	35,443	36,562	39,387
1948	37,216	37,615	36,635	36,499	36,974	37,270	39,164	37,604	36,703	37,248	37,001	36,651	37,200
1949	36,149	36,344	36,184	35,670	35,705	36,113	37,146	36,703	36,883	37,715	37,621	37,911	36,661
1950	38,057	37,961	38,486	37,922	37,860	37,363	37,357	36,709	35,991	36,432	36,062	35,976	37,162
1951	35,472	34,849	34,660	33,894	33,853	33,407	33,420	33,538	33,551	33,459	33,255	33,272	33,871
1952	33,376	33,010	32,913	32,757	32,632	32,417	32,339	32,322	32,091	32,031	31,991	32,111	32,491
1953	32,160	32,099	32,103	31,792	31,604	31,514	31,991	32,083	31,939	31,816	31,663	31,737	31,872
1954	31,694	31,561	31,655	31,456	31,059	30,805	30,694	30,724	30,768	30,820	30,679	30,635	31,037
1955	30,646	30,716	30,646	30,395	30,120	29,919	30,028	29,978	30,070	30,077	29,950	29,752	30,191
1956	29,546	29,155	28,814	28,640	28,490	28,608	28,672	28,659	28,582	28,739	28,707	28,553	28,759
1957	28,276	28,446	28,585	28,605	28,503	28,446	28,273	28,248	28,117	27,891	27,694	27,536	28,214
1958	27,261	27,374	27,336	26,911	26,634	26,455	26,521	26,642	26,728	26,988	27,085	27,220	26,925
1959	27,113	27,191	27,267	27,217	27,142	27,148	27,180	27,139	27,008	26,829	26,661	26,578	27,036
1960	26,367	26,474	26,570	26,523	26,411	26,308	26,238	26,281	26,302	26,294	26,173	26,104	26,338
1961	25,898	25,885	25,869	25,713	25,623	25,582	25,613	25,564	25,488	25,450	25,259	25,142	25,590
1962	24,917	24,893	24,748	24,441	24,441	24,325	24,233	24,279	24,164	24,073	23,983	23,738	24,348
1963	23,348	22,930	22,828	22,706	22,706	22,706	22,726	22,686	22,467	22,252	22,252	22,117	22,646
1964	21,909	21,853	21,760	21,668	21,576	21,378	21,254	21,219	21,131	21,010	20,924	20,838	21,378
1965	20,737	20,704	20,653	20,604	20,537	20,488	20,423	20,406	20,374	20,358	20,342	20,261	20,488
1966	20,197	20,197	20,181	20,118	20,070	20,086	20,070	20,086	20,086	20,023	19,961	19,899	20,086
1967	19,848	19,868	19,828	19,789	19,750	19,712	19,673	19,634	19,558	19,577	19,577	19,577	19,692
1968	19,501	19,520	19,501	19,463	19,444	19,463	19,482	19,463	19,426	19,407	19,388	19,314	19,444
1969	19,258	19,258	19,184	19,093	19,057	18,985	18,860	18,807	18,754	18,667	18,598	18,513	18,913
1970	18,411	18,277	18,227	18,145	18,079	18,047	18,014	17,966	17,823	17,744	17,650	17,573	17,998
1971	17,508	17,457	17,373	17,323	17,223	17,174	17,109	17,076	16,963	16,884	16,837	16,805	17,141
1972	16,711	16,619	16,573	16,527	16,422	16,332	16,259	16,171	16,013	15,802	15,692	15,651	16,229
1973	15,462	15,318	15,188	15,011	14,801	14,704	14,633	14,562	14,491	14,330	14,172	13,941	14,704
1974	13,760	13,533	13,147	12,986	12,801	12,560	12,260	12,015	11,634	11,399	11,228	11,131	12,311
1975	11,001	10,875	10,862	10,713	10,644	10,538	10,476	10,422	10,326	10,197	10,111	10,016	10,507
1976	9,916	9,755	9,553	9,277	9,122	9,081	9,026	8,950	8,793	8,506	8,329	8,226	9,017
1977	8,197	8,015	7,896	7,814	7,714	7,642	7,584	7,533	7,452	7,373	7,266	7,231	7,635
1978	7,162	7,089	7,017	6,942	6,868	6,811	6,759	6,729	6,640	6,567	6,511	6,464	6,790
1979	6,341	6,249	6,172	6,072	5,995	5,936	5,882	5,825	5,685	5,556	5,485	5,396	5,867
1980	5,224	5,135	5,089	5,010	4,965	4,919	4,838	4,789	4,689	4,610	4,515	4,457	4,843
1981	4,398	4,320	4,259	4,200	4,143	4,101	4,066	4,039	3,983	3,905	3,840	3,801	4,080
1982	3,751	3,702	3,669	3,636	3,595	3,561	3,509	3,447	3,398	3,333	3,290	3,268	3,507
1983	3,222	3,180	3,151	3,118	3,088	3,071	3,042	3,030	2,991	2,942	2,912	2,898	3,050
1984	2,864	2,834	2,814	2,794	2,778	2,763	2,753	2,745	2,725	2,698	2,681	2,664	2,758
1985	2,636	2,609	2,591	2,569	2,554	2,541	2,533	2,528	2,517	2,487	2,470	2,453	2,539

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 16 ottobre 2018.

Circ. n. 20/2018
Periodo 1-15 Novembre 2018

1986	2,442	2,425	2,416	2,409	2,400	2,391	2,391	2,387	2,380	2,367	2,358	2,351	2,393
1987	2,336	2,328	2,319	2,313	2,304	2,296	2,290	2,284	2,267	2,247	2,241	2,237	2,288
1988	2,226	2,220	2,210	2,202	2,197	2,189	2,184	2,174	2,163	2,147	2,129	2,122	2,180
1989	2,106	2,088	2,078	2,065	2,056	2,046	2,041	2,038	2,028	2,009	2,001	1,992	2,045
1990	1,979	1,966	1,958	1,951	1,945	1,938	1,931	1,918	1,907	1,891	1,879	1,872	1,927
1991	1,859	1,842	1,837	1,829	1,822	1,813	1,809	1,805	1,797	1,783	1,770	1,766	1,811
1992	1,752	1,747	1,740	1,733	1,724	1,718	1,715	1,714	1,708	1,698	1,688	1,685	1,718
1993	1,679	1,673	1,670	1,663	1,657	1,649	1,643	1,641	1,639	1,629	1,621	1,621	1,649
1994	1,612	1,606	1,603	1,598	1,592	1,589	1,585	1,582	1,578	1,569	1,563	1,558	1,586
1995	1,552	1,540	1,527	1,519	1,510	1,502	1,501	1,495	1,491	1,484	1,475	1,472	1,506
1996	1,470	1,466	1,462	1,453	1,448	1,445	1,448	1,446	1,442	1,441	1,437	1,435	1,449
1997	1,433	1,431	1,430	1,429	1,425	1,425	1,425	1,425	1,422	1,418	1,414	1,414	1,425
1998	1,410	1,406	1,406	1,403	1,401	1,399	1,399	1,398	1,397	1,394	1,393	1,393	1,399
1999	1,392	1,389	1,387	1,381	1,379	1,379	1,376	1,376	1,373	1,370	1,365	1,364	1,378
2000	1,363	1,357	1,353	1,352	1,348	1,343	1,341	1,341	1,338	1,335	1,329	1,328	1,343
2001	1,322	1,317	1,316	1,312	1,308	1,306	1,306	1,306	1,305	1,301	1,299	1,298	1,308
2002	1,293	1,288	1,285	1,282	1,279	1,277	1,276	1,274	1,272	1,269	1,265	1,264	1,277
2003	1,259	1,257	1,253	1,251	1,250	1,249	1,245	1,243	1,240	1,239	1,236	1,236	1,247
2004	1,234	1,230	1,229	1,226	1,224	1,221	1,220	1,218	1,218	1,218	1,215	1,215	1,222
2005	1,215	1,211	1,209	1,206	1,204	1,202	1,199	1,197	1,196	1,194	1,194	1,192	1,202
2006	1,189	1,187	1,185	1,182	1,178	1,177	1,175	1,173	1,173	1,175	1,174	1,173	1,178
2007	1,172	1,169	1,167	1,165	1,162	1,159	1,157	1,155	1,155	1,151	1,147	1,142	1,158
2008	1,139	1,136	1,130	1,128	1,122	1,117	1,112	1,111	1,114	1,114	1,118	1,120	1,122
2009	1,122	1,120	1,120	1,117	1,115	1,113	1,113	1,109	1,112	1,111	1,110	1,109	1,114
2010	1,107	1,106	1,103	1,099	1,098	1,098	1,094	1,092	1,095	1,093	1,092	1,088	1,097
2011	1,084	1,080	1,076	1,071	1,070	1,069	1,066	1,063	1,063	1,059	1,058	1,055	1,068
2012	1,050	1,046	1,042	1,038	1,039	1,037	1,036	1,031	1,031	1,031	1,033	1,030	1,037
2013	1,028	1,028	1,026	1,026	1,026	1,024	1,023	1,019	1,023	1,024	1,027	1,024	1,025
2014	1,022	1,023	1,023	1,021	1,022	1,021	1,022	1,020	1,024	1,023	1,025	1,025	1,023
2015	1,030	1,027	1,025	1,024	1,023	1,022	1,023	1,021	1,025	1,023	1,025	1,025	1,024
2016	1,027	1,029	1,028	1,028	1,027	1,025	1,024	1,022	1,024	1,024	1,024	1,021	1,025
2017	1,018	1,014	1,014	1,011	1,013	1,014	1,014	1,010	1,013	1,015	1,016	1,013	1,014
2018	1,009	1,009	1,007	1,007	1,004	1,002	0,999	0,995	1,000				

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.851,6	4.748,4	4.613,5	4.226,2	4.023,4	3.771,4	3.650,5	3.455,1	3.280,4	3.289,8	3.444,3	3.556,2	3.838,7
1948	3.621,6	3.661,5	3.563,5	3.549,9	3.597,4	3.627,0	3.816,4	3.660,4	3.570,3	3.624,8	3.600,1	3.565,1	3.620,0
1949	3.514,9	3.534,4	3.518,4	3.467,0	3.470,5	3.511,3	3.614,6	3.570,3	3.588,3	3.671,5	3.662,1	3.691,1	3.566,1
1950	3.705,7	3.696,1	3.748,6	3.692,2	3.686,0	3.636,3	3.635,7	3.570,9	3.499,1	3.543,2	3.506,2	3.497,6	3.616,2
1951	3.447,2	3.384,9	3.366,0	3.289,4	3.285,3	3.240,7	3.242,0	3.253,8	3.255,1	3.245,9	3.225,5	3.227,2	3.287,1
1952	3.237,6	3.201,0	3.191,3	3.175,7	3.163,2	3.141,7	3.133,9	3.132,2	3.109,1	3.103,1	3.099,1	3.111,1	3.149,1
1953	3.116,0	3.109,9	3.110,3	3.079,2	3.060,4	3.051,4	3.099,1	3.108,3	3.093,9	3.081,6	3.066,3	3.073,7	3.087,2
1954	3.069,4	3.056,1	3.065,5	3.045,6	3.005,9	2.980,5	2.969,4	2.972,4	2.976,8	2.982,0	2.967,9	2.963,5	3.003,7
1955	2.964,6	2.971,6	2.964,6	2.939,5	2.912,0	2.891,9	2.902,8	2.897,8	2.907,0	2.907,7	2.895,0	2.875,2	2.919,1
1956	2.854,6	2.815,5	2.781,4	2.764,0	2.749,0	2.760,8	2.767,2	2.765,9	2.758,2	2.773,9	2.770,7	2.755,3	2.775,9
1957	2.727,6	2.744,6	2.758,5	2.760,5	2.750,3	2.744,6	2.727,3	2.724,8	2.711,7	2.689,1	2.669,4	2.653,6	2.721,4
1958	2.626,1	2.637,4	2.633,6	2.591,1	2.563,4	2.545,5	2.552,1	2.564,2	2.572,8	2.598,8	2.608,5	2.622,0	2.592,5
1959	2.611,3	2.619,1	2.626,7	2.621,7	2.614,2	2.614,8	2.618,0	2.613,9	2.600,8	2.582,9	2.566,1	2.557,8	2.603,6
1960	2.536,7	2.547,4	2.557,0	2.552,3	2.541,1	2.530,8	2.523,8	2.528,1	2.530,2	2.529,4	2.517,3	2.510,4	2.533,8
1961	2.489,8	2.488,5	2.486,9	2.471,3	2.462,3	2.458,2	2.461,3	2.456,4	2.448,8	2.445,0	2.425,9	2.414,2	2.459,0
1962	2.391,7	2.389,3	2.374,8	2.344,1	2.344,1	2.332,5	2.323,3	2.327,9	2.316,4	2.307,3	2.298,3	2.273,8	2.334,8
1963	2.234,8	2.193,0	2.182,8	2.170,6	2.170,6	2.170,6	2.172,6	2.168,6	2.146,7	2.125,2	2.125,2	2.111,7	2.164,6
1964	2.090,9	2.085,3	2.076,0	2.066,8	2.057,6	2.037,8	2.025,4	2.021,9	2.013,1	2.001,0	1.992,4	1.983,8	2.037,8
1965	1.973,7	1.970,4	1.965,3	1.960,4	1.953,7	1.948,8	1.942,3	1.940,6	1.937,4	1.935,8	1.934,2	1.926,1	1.948,8
1966	1.919,7	1.919,7	1.918,1	1.911,8	1.907,0	1.908,6	1.907,0	1.908,6	1.908,6	1.902,3	1.896,1	1.889,9	1.908,6
1967	1.884,8	1.886,8	1.882,8	1.878,9	1.875,0	1.871,2	1.867,3	1.863,4	1.855,8	1.857,7	1.857,7	1.857,7	1.869,2
1968	1.850,1	1.852,0	1.850,1	1.846,3	1.844,4	1.846,3	1.848,2	1.846,3	1.842,6	1.840,7	1.838,8	1.831,4	1.844,4
1969	1.825,8	1.825,8	1.818,4	1.809,3	1.805,7	1.798,5	1.786,0	1.780,7	1.775,4	1.766,7	1.759,8	1.751,3	1.791,3
1970	1.741,1	1.727,7	1.722,7	1.714,5	1.707,9	1.704,7	1.701,4	1.696,6	1.682,3	1.674,4	1.665,0	1.657,3	1.699,8
1971	1.650,8	1.645,7	1.637,3	1.632,3	1.622,3	1.617,4	1.610,9	1.607,6	1.596,3	1.588,4	1.583,7	1.580,5	1.614,1
1972	1.571,1	1.561,9	1.557,3	1.552,7	1.542,2	1.533,2	1.525,9	1.517,1	1.501,3	1.480,2	1.469,2	1.465,1	1.522,9
1973	1.446,2	1.431,8	1.418,8	1.401,1	1.380,1	1.370,4	1.363,3	1.356,2	1.349,1	1.333,0	1.317,2	1.294,1	1.370,4
1974	1.276,0	1.253,3	1.214,7	1.198,6	1.180,1	1.156,0	1.126,0	1.101,5	1.063,4	1.039,9	1.022,8	1.013,1	1.131,1
1975	1.000,1	987,5	986,2	971,3	964,4	953,8	947,6	942,2	932,6	919,7	911,1	901,6	950,7
1976	891,6	875,5	855,3	827,7	812,2	808,1	802,6	795,0	779,3	750,6	732,9	722,6	801,7
1977	719,7	701,5	689,6	681,4	671,4	664,2	658,4	653,3	645,2	637,3	626,6	623,1	663,5
1978	616,2	608,9	601,7	594,2	586,8	581,1	575,9	572,9	564,0	556,7	551,1	546,4	579,0
1979	534,1	524,9	517,2	507,2	499,5	493,6	488,2	482,5	468,5	455,6	448,5	439,6	486,7
1980	422,4	413,5	408,9	401,0	396,5	391,9	383,8	378,9	368,9	361,0	351,5	345,7	384,3
1981	339,8	332,0	325,9	320,0	314,3	310,1	306,6	303,9	298,3	290,5	284,0	280,1	308,0
1982	275,1	270,2	266,9	263,6	259,5	256,1	250,9	244,7	239,8	233,3	229,0	226,8	250,7
1983	222,2	218,0	215,1	211,8	208,8	207,1	204,2	203,0	199,1	194,2	191,2	189,8	205,0
1984	186,4	183,4	181,4	179,4	177,8	176,3	175,3	174,5	172,5	169,8	168,1	166,4	175,8
1985	163,6	160,9	159,1	156,9	155,4	154,1	153,3	152,8	151,7	148,7	147,0	145,3	153,9
1986	144,2	142,5	141,6	140,9	140,0	139,1	139,1	138,7	138,0	136,7	135,8	135,1	139,3

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 16 ottobre 2018.

Circ. n. 20/2018
Periodo 1-15 Novembre 2018

1987	133,6	132,8	131,9	131,3	130,4	129,6	129,0	128,4	126,7	124,7	124,1	123,7	128,8
1988	122,6	122,0	121,0	120,2	119,7	118,9	118,4	117,4	116,3	114,7	112,9	112,2	118,0
1989	110,6	108,8	107,8	106,5	105,6	104,6	104,1	103,8	102,8	100,9	100,1	99,2	104,5
1990	97,9	96,6	95,8	95,1	94,5	93,8	93,1	91,8	90,7	89,1	87,9	87,2	92,7
1991	85,9	84,2	83,7	82,9	82,2	81,3	80,9	80,5	79,7	78,3	77,0	76,6	81,1
1992	75,2	74,7	74,0	73,3	72,4	71,8	71,5	71,4	70,8	69,8	68,8	68,5	71,8
1993	67,9	67,3	67,0	66,3	65,7	64,9	64,3	64,1	63,9	62,9	62,1	62,1	64,9
1994	61,2	60,6	60,3	59,8	59,2	58,9	58,5	58,2	57,8	56,9	56,3	55,8	58,6
1995	55,2	54,0	52,7	51,9	51,0	50,2	50,1	49,5	49,1	48,4	47,5	47,2	50,6
1996	47,0	46,6	46,2	45,3	44,8	44,5	44,8	44,6	44,2	44,1	43,7	43,5	44,9
1997	43,3	43,1	43,0	42,9	42,5	42,5	42,5	42,5	42,2	41,8	41,4	41,4	42,5
1998	41,0	40,6	40,6	40,3	40,1	39,9	39,9	39,8	39,7	39,4	39,3	39,3	39,9
1999	39,2	38,9	38,7	38,1	37,9	37,9	37,6	37,6	37,3	37,0	36,5	36,4	37,8
2000	36,3	35,7	35,3	35,2	34,8	34,3	34,1	34,1	33,8	33,5	32,9	32,8	34,3
2001	32,2	31,7	31,6	31,2	30,8	30,6	30,6	30,6	30,5	30,1	29,9	29,8	30,8
2002	29,3	28,8	28,5	28,2	27,9	27,7	27,6	27,4	27,2	26,9	26,5	26,4	27,7
2003	25,9	25,7	25,3	25,1	25,0	24,9	24,5	24,3	24,0	23,9	23,6	23,6	24,7
2004	23,4	23,0	22,9	22,6	22,4	22,1	22,0	21,8	21,8	21,8	21,5	21,5	22,2
2005	21,5	21,1	20,9	20,6	20,4	20,2	19,9	19,7	19,6	19,4	19,4	19,2	20,2
2006	18,9	18,7	18,5	18,2	17,8	17,7	17,5	17,3	17,3	17,5	17,4	17,3	17,8
2007	17,2	16,9	16,7	16,5	16,2	15,9	15,7	15,5	15,5	15,1	14,7	14,2	15,8
2008	13,9	13,6	13,0	12,8	12,2	11,7	11,2	11,1	11,4	11,4	11,8	12,0	12,2
2009	12,2	12,0	12,0	11,7	11,5	11,3	11,3	10,9	11,2	11,1	11,0	10,9	11,4
2010	10,7	10,6	10,3	9,9	9,8	9,8	9,4	9,2	9,5	9,3	9,2	8,8	9,7
2011	8,4	8,0	7,6	7,1	7,0	6,9	6,6	6,3	6,3	5,9	5,8	5,5	6,8
2012	5,0	4,6	4,2	3,8	3,9	3,7	3,6	3,1	3,1	3,1	3,3	3,0	3,7
2013	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,4	2,3	1,9	2,3	2,4	2,7	2,4	2,5
2014	2,2	2,3	2,3	2,1	2,2	2,1	2,2	2,0	2,4	2,3	2,5	2,5	2,3
2015	3,0	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	2,3	2,1	2,5	2,3	2,5	2,5	2,4
2016	2,7	2,9	2,8	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2	2,4	2,4	2,4	2,1	2,5
2017	1,8	1,4	1,4	1,1	1,3	1,4	1,4	1,0	1,3	1,5	1,6	1,3	1,4
2018	0,9	0,9	0,7	0,7	0,4	0,2	-0,1	-0,5	0,0				

Coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7820	1,7695	1,7652
1992	1,7514	1,7467	1,7393	1,7319	1,7232	1,7173	1,7144	1,7130	1,707	1,6974	1,6875	1,6849
1993	1,6787	1,6722	1,6690	1,6625	1,6561	1,6481	1,6420	1,6403	1,638	1,6279	1,6201	1,6201
1994	1,6110	1,6051	1,6021	1,5976	1,5916	1,5888	1,5843	1,5814	1,577	1,5684	1,5627	1,5570
1995	1,5514	1,5389	1,5266	1,5185	1,5091	1,5013	1,4998	1,4946	1,490	1,4832	1,4742	1,4717
1996	1,4699	1,4656	1,4614	1,4529	1,4473	1,4445	1,4473	1,4459	1,441	1,4403	1,4363	1,4348
1997	1,4321	1,4308	1,4295	1,4280	1,4240	1,4240	1,4240	1,4240	1,421	1,4173	1,4134	1,4134
1998	1,4093	1,4054	1,4054	1,4028	1,4002	1,3989	1,3989	1,3976	1,396	1,3936	1,3925	1,3925
1999	1,3912	1,3885	1,3861	1,3810	1,3783	1,3783	1,3759	1,3759	1,372	1,3696	1,3646	1,3634
2000	1,3621	1,3560	1,3523	1,3511	1,3475	1,3428	1,3403	1,3403	1,337	1,3344	1,3285	1,3273
2001	1,3215	1,3169	1,3157	1,3111	1,3077	1,3055	1,3055	1,3055	1,304	1,3009	1,2987	1,2976
2002	1,2920	1,2876	1,2843	1,2810	1,2788	1,2767	1,2756	1,2734	1,271	1,2681	1,2649	1,2638
2003	1,2585	1,2564	1,2522	1,2502	1,2491	1,2481	1,2450	1,2429	1,239	1,2388	1,2358	1,2358
2004	1,2338	1,2297	1,2287	1,2257	1,2237	1,2208	1,2198	1,2178	1,217	1,2178	1,2148	1,2148
2005	1,2148	1,2109	1,2090	1,2051	1,2032	1,2013	1,1984	1,1965	1,195	1,1936	1,1936	1,1918
2006	1,1889	1,1861	1,1843	1,1815	1,1778	1,1768	1,1741	1,1723	1,172	1,1741	1,1732	1,1723
2007	1,1714	1,1686	1,1668	1,1650	1,1614	1,1587	1,1561	1,1543	1,154	1,1508	1,1464	1,1420
2008	1,1386	1,1360	1,1300	1,1275	1,1216	1,1166	1,1117	1,1108	1,113	1,1133	1,1174	1,1191
2009	1,1216	1,1191	1,1191	1,1166	1,1141	1,1125	1,1125	1,1084	1,111	1,1108	1,1100	1,1084
2010	1,1068	1,1051	1,1027	1,0987	1,0979	1,0979	1,0939	1,0915	1,094	1,0923	1,0915	1,0876
2011	1,0833	1,0801	1,0758	1,0706	1,0695	1,0685	1,0654	1,0623	1,062	1,0582	1,0572	1,0541
2012	1,0501	1,0461	1,0421	1,0372	1,0381	1,0362	1,0352	1,0303	1,030	1,0303	1,0323	1,0294
2013	1,0274	1,0274	1,0255	1,0255	1,0255	1,0236	1,0226	1,0188	1,022	1,0236	1,0265	1,0236
2014	1,0217	1,0226	1,0226	1,0207	1,0217	1,0207	1,0217	1,0198	1,023	1,0226	1,0246	1,0246
2015	1,0294	1,0265	1,0246	1,0236	1,0226	1,0217	1,0226	1,0207	1,024	1,0226	1,0246	1,0246
2016	1,0271	1,0291	1,0281	1,0281	1,0271	1,0250	1,0240	1,0220	1,024	1,0240	1,0240	1,0209
2017	1,0179	1,0139	1,0139	1,0109	1,0129	1,0139	1,0139	1,0099	1,012	1,0149	1,0159	1,0129
2018	1,0089	1,0089	1,0069	1,0069	1,0039	1,0020	0,9990	0,9951	1,000			

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

Schede operative

Cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore

Codice esclusione	descrizione
1	inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, superiore a € 5.164.569 e fino a € 7,5 milioni <i>(deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore – Inoltre, ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore è necessario valutare i decreti di approvazione degli studi di settore che possono prevedere che ai ricavi o ai compensi devono essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito)</i>
4	ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, superiore a € 7,5 milioni <i>(ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore è necessario valutare i decreti di approvazione degli studi di settore che possono prevedere che ai ricavi o ai compensi devono essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito)</i>
5	periodo di non normale svolgimento dell'attività, dovuta a liquidazione ordinaria
6	periodo di non normale svolgimento dell'attività, dovuta a liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
7	altre situazioni di non normale svolgimento dell'attività <i>(es.: mancato inizio attività causa impianti non ultimati o interruzione della stessa per ristrutturazione, ecc.)</i>
8	determinazione del reddito con criteri "forfetari" <i>(es.: attività di allevamento o di agriturismo, anche se il modello "studi di settore" deve risultare compilato con esclusione del quadro relativo agli elementi contabili)</i>
9	incaricati alle vendite a domicilio
10	classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello del proprio studio di settore
11	modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, se l'attività cessata e quella iniziata hanno codici non compresi nello stesso studio di settore <i>(tali attività sono soggette a differenti studi di settore)</i>
12	inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo <i>(i soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa di avere applicazione il regime previsto dai commi da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 [contribuenti minimi o di vantaggio] o il regime previsto dai commi da 54 a 89 dell'art. 1 della L. 190/2014 [soggetti forfetari] devono, comunque, compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)</i>

13	inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo (es.: società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice civile - deve, comunque, risultare compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)
14	inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo (es.: soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali - deve, comunque, risultare compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)
15	inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce l'adempimento dichiarativo (es.: soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice "64.92.01-Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice "66.19.40-Attività di Bancoposta" o dal codice "68.20.02-Affitto di aziende" oppure soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'entità dei ricavi dichiarati inerenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati - deve, comunque, risultare compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore)

Cause che giustificano l'inapplicabilità degli studi di settore

<i>Codice inapplicabilità</i>	<i>descrizione</i>
1	produzione o vendita in luoghi diversi (tenere presente che si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, se questi ultimi sono diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici e, quindi, la condizione di inapplicabilità non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata)
2	esercizio di più attività (riguarda il caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti [non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore] supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati)
3	esercizio di più attività in luoghi diversi
<i>Precisazione per cause di inapplicabilità</i> 1 - 2 - 3	il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, ha previsto l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, ha rimosso, in linea di principio, le cause di inapplicabilità predette stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi. L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Pertanto tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non

	<p>"soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.</p> <p>I contribuenti obbligati all'annotazione separata, ovvero coloro che vi hanno provveduto facoltativamente, per il periodo d'imposta 2006, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati consente l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.</p>
4	<p>altro (<i>società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi</i>)</p>

Cause che giustificano l'esclusione dall'applicazione dei parametri

<i>Codice esclusione</i>	<i>descrizione</i>
1	inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
2	cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
3	ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir, superiore a € 5.164.569
4	periodo di non normale svolgimento dell'attività
5	periodo di imposta di durata superiore o inferiore a 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi
6	determinazione del reddito con criteri "forfetari"
7	incaricati alle vendite a domicilio
8	classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista per lo specifico codice attività ai fini dell'applicazione dei parametri
9	modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata, quando quella cessata e quella iniziata siano individuate da due differenti codici attività

Dossier Casi e Contabilità

Locazioni brevi e ritenuta alla fonte

Gli intermediari che sono tenuti a operare la ritenuta alla fonte devono essere individuati in coloro che intervengono:

- nel pagamento;
e/o:
- nella riscossione;

dei canoni o dei corrispettivi derivanti dai *contratti di locazione breve*.

In concreto, detti soggetti devono necessariamente:

- *operare, all’atto del pagamento al beneficiario (soggetto locatore)*, una ritenuta alla fonte nella misura del 21% applicata sull’ammontare di riferimento;
- provvedere al versamento della medesima utilizzando il modello F24;
e, nei termini previsti:
- rilasciare e trasmettere la relativa certificazione.

Ne deriva, pertanto, che l’obbligo di operare la ritenuta alla fonte si rende obbligatoria in tutte le ipotesi in cui l’intermediario interviene nella fase in cui viene assolta l’obbligazione pecuniaria prevista dal contratto, partecipando:

- all’operazione di pagamento del corrispettivo da parte del conduttore;
e/o:
- alla riscossione del corrispettivo da parte del locatore;

tenendo presente che nel caso di pagamento mediante:

- *assegno bancario intestato al locatore*, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite;
- *carte di pagamento (carte di credito, di debito, prepagate)*, gli intermediari autorizzati individuabili:
 - nelle banche;
 - negli istituti di pagamento;
 - negli istituti di moneta elettronica;
 - nelle Poste Italiane S.p.A.;
 - nelle società che offrono servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro in Internet (es.: PayPal);

non svolgendo attività di intermediazione, non sono tenuti a operare la ritenuta che deve eventualmente essere effettuata dall’intermediario che incassa il canone o interviene nel pagamento.

Al riguardo, è bene tenere in considerazione che la ritenuta alla fonte deve essere:

- operata anche se l’intermediario ha delegato soggetti terzi:
 - all’incasso del canone;
e:
 - all’accredito del relativo importo al locatore;

nel qual caso tale attività deve essere riferita al delegante e, pertanto, gli adempimenti di versamento della ritenuta e di certificazione della stessa, nonché di comunicazione dei dati relativi al contratto, devono essere posti in essere a suo nome;

- applicata sull'importo del canone o del corrispettivo lordo che risulta specificato nel contratto di locazione breve, comprensivo dei rimborsi delle spese sostenute dal locatore delle quali ordinariamente non si tiene conto ai fini della determinazione del reddito fondiario;

e, quindi, non devono essere assoggettati alla ritenuta le eventuali:

- penali;
- caparre;
- depositi cauzionali;

in quanto si tratta di somme di denaro diverse e ulteriori rispetto al corrispettivo.

A norma dell'art. 1571 codice civile, il *corrispettivo del canone di locazione*:

- rappresenta la controprestazione del contratto spettante al locatore per la cessione in locazione del bene al conduttore;
- non può risultare assimilato alle spese a carico del conduttore stesso che costituiscono, in presenza di effettivi rimborsi al locatore, semplici movimenti di natura finanziaria.

Per quanto attiene ai *contratti inerenti alle locazioni brevi*, tuttavia, che sono caratterizzati anche dall'eventuale *fornitura di prestazioni accessorie*, si devono necessariamente ritenere incluse nel corrispettivo lordo anche le somme eventualmente addebitate a titolo forfettario per tali prestazioni, le quali, però, *non devono concorrere alla formazione del corrispettivo lordo* solamente se:

- sono sostenute direttamente dal conduttore;

oppure:

- se vengono riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.

A chiarimento dell'assunto, si analizzino le seguenti ipotesi di calcolo della ritenuta alla fonte.

Caso 1 - canone di locazione di € 1.000,00 più spese per pulizia non comprese nel canone € 200,00:

Analisi: la ritenuta alla fonte sarà pari a € 210,00, corrispondente al 21% di € 1.000,00.

* * *

Caso 2 - canone di locazione, comprensivo del servizio di pulizia, di € 1.100,00.

Analisi: la ritenuta alla fonte sarà pari a € 231,00, corrispondente al 21% di € 1.100,00.

* * *

Per quanto concerne *l'inclusione nel corrispettivo lordo della provvigione dovuta all'intermediario*, è necessario considerare quanto stabilito nel contratto di intermediazione e nel contratto di locazione.

In particolare, se si ipotizza che la provvigione prevista nella misura dell'8% del canone di locazione di € 1.000,00:

- *viene addebitata direttamente dall'intermediario al conduttore:*
 - la ritenuta alla fonte risulterà pari a € 210,00, corrispondente al 21% di € 1.000,00, in quanto la provvigione non risulta compresa nel corrispettivo;
- *viene addebitata direttamente dall'intermediario al locatore*, il quale non la ribalta sul conduttore:

- la ritenuta alla fonte risulterà pari a € 210,00, corrispondente al 21% di € 1.000,00, in quanto, come nella situazione precedente, la provvigione non risulta compresa nel corrispettivo;
- *viene trattenuta dall'intermediario sul canone comprensivo della stessa dovuto al locatore in base al contratto:*
 - la ritenuta alla fonte risulterà pari a € 227,00, corrispondente al 21% di € 1.080,00 [€ 1.000,00 di canone + € 80,00 quale 8% addebitato a titolo di provvigione e pagata dal conduttore], in quanto, in pratica, l'intermediario procede a operare la ritenuta alla fonte sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a corrispondere al locatore.

Individuazione e tassazione del reddito imponibile dei soggetti in regime forfetario

I soggetti che aderiscono al regime forfetario devono procedere a determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata, come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>gruppo di settore</i>	<i>codici attività Ateco 2007</i>	<i>valore soglia dei ricavi/compensi</i>	<i>coefficiente di redditività</i>
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	€ 45.000,00	40
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	€ 50.000,00	40 %
Commercio ambulante di prodotti	47.81	€ 40.000,00	40
Commercio ambulante di altri	47.82- 47.89	€ 30.000,00	54
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43) (68)	€ 25.000,00	86 %
Intermediari del commercio	46.1	€ 25.000,00	62
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	€ 50.000,00	40 %
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64-65-66) (69-70-71-72-73-74- 75) (85)	€ 30.000,00	78 %

Altre attività economiche	(01-02-03) (05-06-07-08-09) (12-13-14-15-16-17- 18-19- 20-21-22-23-24-25-26- 27-28-29- 30-31-32-33) (35) (36-37-38-39) (49-50-51-52-53) (58-59-60-61-62-63) (77-78-79-80-81-82) (84) (90-91-92-93) (94-95-96) (97-98) (99)	€ 30.000,00	67 %
<p><i>Considerati i molti codici attività richiamati, si è ritenuto opportuno, alla fine di questo adempimento, rielaborare gli elenchi delle attività economiche che possono essere interessate al nuovo regime agevolato in odine sia per codice Ateco 2007, sia alfabetico.</i></p>			

Sul *reddito imponibile* deve essere applicata un'imposta sostitutiva:

- dell'imposta sui redditi;
 - delle addizionali regionali e comunali;
 - e:
 - dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
- pari al 15%.

L'individuazione forfetaria del *reddito imponibile* su cui procedere a conteggiare il *coefficiente di redditività* determina la sussistenza di una palese indifferenza generalizzata degli oneri effettivamente sostenuti nel corso del periodo d'imposta da parte del soggetto che applica il "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfetario", anche in relazione alla loro inerenza con l'attività d'impresa o di lavoro autonomo posta in essere.

Infatti, gli unici oneri che possono essere dedotti dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, tenendo presente che, nel caso di *imprese familiari*, l'imposta sostitutiva, che deve essere calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate:

- al coniuge;
 - e:
 - ai collaboratori familiari;
- si rende dovuta dall'imprenditore. Inoltre, si ritiene opportuno puntualizzare che i contributi previdenziali corrisposti per disposto normativo, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare:
- *fiscalmente a carico*, ai sensi dell'art. 12 del Tuir;
 - *non fiscalmente a carico*, se il titolare non decide di esercitare il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi;

si devono considerare deducibili in sede di individuazione del reddito imponibile, mentre l'eventuale eccedenza può risultare validamente deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del Tuir.

Sempre ai fini dell'individuazione della formazione del reddito imponibile si pone in rilievo che:

- non devono essere considerate le eventuali plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, nonché le altre tipologie di proventi;
- possono essere dedotte le perdite fiscali che si sono formate nei periodi d'imposta precedenti all'accesso al regime, nel rispetto delle regole ordinarie operative ai fine dell'imposizione diretta.

Per quanto attiene al *versamento dell'imposta sostitutiva*, si rammenta che a norma dell'ultimo periodo del comma 64 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015, si rammenta che lo stesso deve risultare eseguito negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In pratica, si rendono operative le disposizioni vigenti in materia sia di corresponsione a saldo ed in acconto dell'imposta, sia di compensazione e rateazione della medesima.

A chiarimento della procedura di calcolo, si evidenziano alcune esemplificazioni numeriche.

Caso 1 - si consideri l'ipotesi di un intermediario di commercio che nel corso dell'anno ha realizzato e incassato un ammontare di ricavi per € 15.000,00, sostenendo oneri vari per € 1.000,00 e corrispondendo contributi previdenziali per € 2.000,00.

Soluzione:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>
Ammontare dei ricavi	15.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Coefficiente di redditività	62%	
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	9.300,00	(62% di € 15.000,00)
Spese sostenute nel corso dell'anno	1.000,00	Entità che si deve considerare compresa nel coefficiente di redditività, quindi, ininfluente
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	7.300,00	(€ 9.300,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	15%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	1.095,00	15% di € 7.300,00

* * *

Caso 2 - si consideri l'ipotesi di un operatore economico che opera nel settore delle "costruzioni e delle attività immobiliari" che nel corso dell'anno ha realizzato e incassato un ammontare di ricavi per € 14.000,00, sostenendo oneri vari per € 2.500,00 e corrispondendo contributi previdenziali per € 2.000,00.

Soluzione:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in</i>	<i>Annotazioni</i>
--------------------	-------------------	--------------------

	<i>euro</i>	
Ammontare dei ricavi	14.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Coefficiente di redditività	86%	
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	12.040,00	(86% di € 14.000,00)
Spese sostenute nel corso dell'anno	2.500,00	Entità che si deve considerare compresa nel coefficiente di redditività, quindi, ininfluente
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	10.040,00	(€ 12.040,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	15%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	1.506,00	15% di € 10.040,00

* * *

Caso 3 - si consideri l'ipotesi di un lavoratore autonomo (professionista) che nel corso dell'anno ha realizzato e incassato un ammontare di compensi per € 28.000,00, sostenendo oneri vari per € 5.000,00 e corrispondendo contributi previdenziali per € 2.000,00.

Soluzione:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>
Ammontare dei ricavi	28.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Coefficiente di redditività	78%	
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	21.840,00	(78% di € 28.000,00)
Spese sostenute nel corso dell'anno	5.000,00	Entità che si deve considerare compresa nel coefficiente di redditività, quindi, ininfluente
Contributi pagati nel periodo d'imposta	2.000,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	19.840,00	(€ 21.840,00 - € 2.000,00)
Aliquota fiscale di riferimento	15%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	2.976,00	15% di € 19.840,00

* * *

Caso 4 - si consideri l'ipotesi di un operatore economico esercente un'attività rientrante nell'ambito dei servizi di alloggio e di ristorazione che nel corso dell'anno ha realizzato e incassato un ammontare di compensi per € 38.000,00, sostenendo oneri vari per € 20.000,00 e corrispondendo contributi previdenziali per € 3.500,00.

Soluzione:

<i>Descrizione</i>	<i>Importi in euro</i>	<i>Annotazioni</i>

Ammontare dei ricavi	38.000,00	Crediti di competenza dell'anno incassati
Coefficiente di redditività	40%	
Quota ricavi che costituisce l'imponibile lordo	15.200,00	(40% di € 38.000,00)
Spese sostenute nel corso dell'anno	20.000,00	Entità che si deve considerare compresa nel coefficiente di redditività, quindi, ininfluenza
Contributi pagati nel periodo d'imposta	3.500,00	Concorrono a formare il reddito imponibile
Reddito imponibile	11.700,00	(€ 15.200,00 - € 3.500,00)
Aliquota fiscale di riferimento	15%	
Ammontare imposta sostitutiva dovuta	1.775,00	15% di € 11.700,00

Da quanto accennato, si deduce che una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica, come regola, un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore.

I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, o, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente, tenendo in considerazione che l'eventuale eccedenza si rende deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l'ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito, di cui all'art. 13 del Tuir.

Non rilevano nella determinazione del reddito:

- le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime;
- le sopravvenienze attive e passive.

In altri termini, il reddito d'impresa/lavoro autonomo deve essere individuato:

- applicando all'entità dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'apposito coefficiente di redditività in relazione all'attività esercitata;
- sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili;
- calcolando l'imposta sostitutiva nella misura del 15%.